



Esternalizzazione di trattamenti di dati all'estero (outsourcing)


Articolo 10a LPD e articolo 6 capoverso 2 lettera a LPD

(attualizzato in settembre 2010)

Premessa

Le indicazioni seguenti si riferiscono unicamente alla **trasmissione di dati** all'estero nell'ambito dell'**esternalizzazione (outsourcing)** di **trattamenti di dati all'estero** e ai casi in cui siano adempiuti i requisiti delle garanzie contrattuali di cui all'articolo 6 capoverso 2 lettera a LPD. Non concernono invece la trasmissione di dati all'estero a terzi che trattano i dati personali per scopi personali. Tali casi non sono considerati esternalizzazioni.


Tipologie di outsourcing



* Ai sensi dell'articolo 10a capoverso 1 LPD, fra mandante e mandatario deve essere stipulato un contratto che disciplina la modalità di trattamento e comunicazione dei dati tramite il (sub)mandatario. Spetta al mandante ed al mandatario assicurarsi che terzi facciano riferimento agli stessi principi di protezione dei dati, che egli stesso è tenuto ad applicare. Tale disposizione vale per qualsivoglia trattamento, dal rilevamento a qualsiasi tipo di trasmissione di dati a terzi (all'estero).

** Qualora il mandante affidi il trattamento dei dati direttamente al submandatario, ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 lett. a LPD deve stipulare un contratto. Poiché il mandatario può trattare i dati solamente alle condizioni a cui sottostà anche il mandante, anche il mandatario deve stipulare con il submandatario un contratto ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 lettera a LPD.

Il requisito di stipulare un contratto che assicuri garanzie è direttamente riconducibile all'art. 6 LPD, in quanto tale disposizione non opera alcuna distinzione tra trasferimento di dati all'estero effettuato dal mandante o dal mandatario.



* Vedi osservazioni sopra.

*** Poiché il mandante, ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 lett. a LPD, deve stipulare un contratto con il mandatario, e poiché il mandatario può trattare i dati solamente alle condizioni a cui sottostà anche il mandante, anche il mandatario deve stipulare con il submandatario un contratto ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 lett. a LPD.

Il requisito di stipulare un contratto che assicuri garanzie è direttamente riconducibile all'art. 6 LPD, in quanto tale disposizione non opera alcuna distinzione tra trasferimento di dati all'estero effettuato dal mandante o dal mandatario.


¹ Il mandatario costituisce un soggetto giuridico diverso rispetto al mandante.

² Compresi gli Stati riconosciuti dall'IFPDT che – almeno per le persone fisiche – dispongono di una legislazione che assicura una protezione adeguata dei dati personali; cfr. <http://www.edoeb.admin.ch/themen/00794/00827/index.html?lang=it>.


³ Stati la cui legislazione in materia di protezione dei dati non è riconosciuta dall'IFPDT.



* Vedi osservazioni sopra.



* Vedi osservazioni sopra.



* Vedi osservazioni sopra.

**** Il requisito di stipulare un contratto che assicuri garanzie è direttamente riconducibile all'art. 6 LPD, in quanto tale disposizione non opera alcuna distinzione tra trasferimento di dati all'estero effettuato dal mandante o dal mandatario.

Indicazioni sulla tipologia e il contenuto dei contratti ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 lett. a LPD

L'IFPDT riconosce come garanzie contrattuali sulla protezione dei dati sufficienti ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 lett. a LPD il modello di contratto «Swiss Transborder Data Flow Agreement» e le clausole del modello di contratto dell'UE per la trasmissione di dati personali a incaricati del trattamento in Stati terzi del 5 febbraio 2010⁴.

Qualora per la trasmissione di dati all'estero venga stipulato un contratto ad hoc, le garanzie contrattuali ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 lettera a LPD devono adempiere dal profilo materiale almeno ai requisiti della Convenzione del 28 gennaio 1981 per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale (RS 0.235.1; Convenzione del Consiglio d'Europa STE n. 108) e del Protocollo aggiuntivo dell'8 novembre 2001 alla precitata Convenzione concernente le autorità di controllo e i flussi internazionali di dati (RS 0.235.11; Protocollo aggiuntivo alla Convenzione del Consiglio d'Europa STE n. 108).

⁴ Decisione della Commissione del 5 febbraio 2010 relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento stabiliti in paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Pubblicata con il riferimento C(2010); vedi http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/international-transfers/transfer/index_en.htm).